

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1593-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE VALSECCHI Pasquale)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1966
(V. Stampato n. 156)*

**d'iniziativa dei deputati BARBI Paolo, MERENDA, COLOMBO Vittorino, AGOSTA
e COLASANTO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 1966*

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1966

Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Il collocamento al lavoro in uno Stato democratico che ha assunto nella sua carta fondamentale l'impegno di promuovere le condizioni effettive perchè il diritto del cittadino al lavoro diventi una possibilità reale, se non ancora una realtà per tutti, costituisce certo, con la disciplina legislativa, la manifestazione chiara della volontà dello Stato di voler rispettare questo suo impegno.

Lo Stato ha peraltro provveduto nel tempo con numerose leggi, e noi abbiamo attualmente due distinti settori di collocamento al lavoro:

1) il settore del collocamento ordinario, regolato da numerose disposizioni legislative e, in definitiva, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264;

2) il settore del collocamento speciale, che riguarda talune categorie di cittadini i quali, trovatisi in più difficili condizioni di collocabilità a causa di eventi dolorosi e spesso tragici, sono assistiti da particolari norme legislative che, sottraendoli alla pratica del collocamento ordinario, ne dettano imperativamente, entro determinati limiti ed obiettive condizioni, l'obbligatorietà dell'assunzione al lavoro.

Le categorie protette in materia di collocamento sono assai numerose. Citerò le seguenti:

Mutilati e invalidi di guerra (legge 21 agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e regolamento del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. La legge n. 375 è stata ulteriormente integrata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367).

Invalidi per servizio ed orfani dei caduti per servizio (legge 24 febbraio 1953, n. 142, emanata a seguito della parificazione dei beneficiari agli invalidi ed agli orfani di guerra, disposta con leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474 e legge 5 marzo 1963, n. 367).

Orfani di guerra, vedove di guerra, orfani e vedove di caduti per servizio (legge 26 luglio 1929, n. 1397, con il regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930,

n. 1642 — legge 13 marzo 1958, n. 365, sul riordinamento dell'ONOG e sull'assistenza degli orfani — legge 15 novembre 1965, n. 1288, recante provvedimenti a favore delle vedove e degli orfani di guerra o per servizio).

Ciechi (legge 14 luglio 1957, n. 594 — legge 28 luglio 1960, n. 778 — legge 21 luglio 1961, n. 686 — legge 5 marzo 1965, n. 155);

Sordomuti (legge 13 marzo 1958, numero 308);

Mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

Profughi e rimpatriati (legge 27 febbraio 1958, n. 130 — legge 25 ottobre 1960, n. 1306 — legge 10 febbraio 1961, n. 80 — legge 4 marzo 1962, n. 137 — legge 24 giugno 1964, n. 538);

Dimessi dalle case di cura (decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538 — legge 28 febbraio 1953, n. 86).

Le disposizioni vigenti in materia di collocamento speciale di cui alle precedenti leggi citate, prevedono l'assunzione obbligatoria presso le aziende private e quelle pubbliche, comprese le Amministrazioni dello Stato, in percentuali diverse, per tutte le categorie di protetti, ad esclusione dei mutilati del lavoro.

I mutilati del lavoro, infatti, ottennero il beneficio della assunzione obbligatoria nelle sole aziende private aventi oltre 50 dipendenti, nella percentuale di un mutilato o invalido per ogni 50 dipendenti o frazione di 50 superiore a 25, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, numero 1222.

Da quell'epoca i mutilati del lavoro, sostenuti dalla loro associazione, non cessarono mai dal reclamare il diritto all'assunzione obbligatoria anche presso le Amministrazioni dello Stato e le Aziende pubbliche, concessa dalla legge alle altre categorie, considerando giustamente una inammissibile discriminazione questa disparità di trattamento fra mutilati e invalidi.

A conclusione di questa lunga ed anche aspra azione della Associazione mutilati del lavoro, tendente ad eliminare questa disparità, azione che è passata attraverso nume-

rose vicende anche di carattere legislativo-parlamentare, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge dell'onorevole Barbi ed altri, presentata il 27 giugno 1963, che, nulla innovando circa la norma vigente per il collocamento obbligatorio degli invalidi del lavoro presso le aziende private, lo estende anche alle Amministrazioni dello Stato, alle Aziende pubbliche e agli Enti locali.

Durante l'esame del disegno di legge in Commissione è stato osservato, non senza fondamento, che in questo modo si aumenta ulteriormente il numero delle leggi per il collocamento protetto, le quali, proprio a causa della loro proliferazione, della diversità del loro contenuto, delle modificazioni che si sono andate accavallando e inserendo in questo particolare *corpus* legislativo, hanno finito per creare, insieme ad evidenti sperequazioni di trattamento, una notevole difficoltà in sede di applicazione. Si rileva infatti quanto mai opportuno ed urgente rivedere, semplificare e coordinare le leggi sul collocamento protetto per trarne un testo unico che renda chiari ed evidenti i diritti e gli obblighi dei destinatari delle leggi, eviti ingiustificati privilegi ed ancor meno giustificate esclusioni e in definitiva faciliti l'assunzione di tutti gli invalidi e mutilati.

Per il legislatore infatti sembra prevalere lo stato di bisogno della protezione legislativa nascente dalla invalidità, sulle ragioni spesso nobili ma sempre umanamente dolorose della invalidità stessa.

Si pensi ad esempio ai soggetti aventi ridotta capacità lavorativa a causa di minorazioni congenite o acquisite di carattere psichico (insufficienti mentali, deboli mentali, oligofrenici) i quali, essendo esclusi dalla tutela legislativa della legge 14 febbraio 1904 sugli alienati e sui manicomi, non hanno alcuna protezione di carattere collocativo, pur possedendo particolari ridotte capacità lavorative, e sono abbandonati a se stessi o alla pietà di imprenditori o di enti, risultando così spesso vanificata, ai fini umani e sociali, l'opera di enti o di associazioni che con particolari, lunghe cure e assistenze hanno potuto parzialmente recuperare un buon numero di soggetti, altrimenti destinati al

manicomio, e in ogni caso posti totalmente a carico della società.

L'invocata nuova normativa non potrà non contemplare, per tutti i cittadini che hanno sfortunatamente una capacità lavorativa ridotta, una protezione uguale, anche se differenziata, che tenga anche conto delle possibilità reali di assorbimento nelle attività lavorative pubbliche e private, con un onere generalizzato e sopportabile e con un costo aziendale limitato, rispetto al costo di lavoratori pienamente validi, mediante opportuni accorgimenti di carattere economico-contributivi che incoraggino l'inserimento dei parzialmente invalidi nelle attività di lavoro.

Ma poichè tutto ciò che qui si auspica è ancora *de jure condendo*, sembra opportuno approvare la presente normativa che riguarda i mutilati del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro. A questo proposito è opportuno sottolineare che le altre categorie di beneficiari dell'assunzione obbligatoria non hanno sollevato obiezioni sulla sostanza del provvedimento che ammette i mutilati e gli invalidi del lavoro all'assunzione obbligatoria negli Enti pubblici e nelle Amministrazioni dello Stato previsti nel presente disegno di legge.

Le opposizioni invece sono state avanzate con molta decisione dalle altre categorie, e in modo più fermo da quelle dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, sulla dizione dell'articolo 12 e sul contenuto dell'articolo 15 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione lavoro del Senato non ha potuto non prendere in considerazione queste lamentele, tanto più che sono state chiaramente giustificate, sul piano della legittimità formale e sostanziale, da un motivato « parere » della 1^a Commissione del Senato che in materia, dopo essersi espressa favorevolmente sulla sostanza della legge in esame, e dopo aver richiamato l'indispensabilità del coordinamento tra le troppo numerose leggi sul collocamento protetto, così si esprime:

« La Commissione 1^a ritiene che il presente disegno di legge possa efficacemente realizzare l'azione perequativa che esso si propone e creare quindi le condizioni oggettive

per l'auspicato riordinamento, nella misura in cui esso si articoli, anche nei suoi dispositivi particolari, nell'ambito dei contenuti già acquisiti dalla legislazione vigente.

« Tale presupposto seguito dall'esame dei singoli articoli richiama l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 12.

« Il primo comma stabilisce che gli orfani dei caduti sul lavoro possano compensare nella copertura delle percentuali la mancanza di invalidi da collocare sia nel settore privato che in quello pubblico.

« Il secondo comma estende inoltre a favore degli stessi orfani, in quanto applicabili, le norme sul collocamento obbligatorio degli orfani di guerra.

« È però da ricordare che gli orfani di guerra possono compensare nelle assunzioni gli invalidi di guerra solo nei riguardi delle imprese private: il loro collocamento nel settore pubblico si realizza, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, attraverso la riserva di una percentuale in comune con gli orfani dei caduti per servizio e delle vedove di guerra e per servizio.

« Sembra pertanto necessario definire con maggiore esattezza la posizione degli orfani del lavoro rispetto agli orfani di guerra onde evitare sperequazioni o possibili sconfinamenti degli uni a svantaggio degli altri o di altre categorie di assistiti, come, ad esempio, le vedove.

« Una innovazione che non sembra avere alcun precedente legislativo è contenuta nell'articolo 15 laddove si afferma che per un biennio le assunzioni dovranno avvenire "dando la precedenza alle categorie a favore delle quali non sia stata operata alcuna assunzione".

« A giudizio della 1^a Commissione una revisione della normativa sulla precedenza potrebbe essere operata in sede di riordinamento del sistema e comunque sempre nel quadro generale di un contenimento delle istanze e dei diritti delle singole categorie. Una sua modifica, pertanto, non può essere presa unilateralmente, nè può fondarsi, anche se transitoriamente, sul fatto che una categoria è stata ammessa con ritardo o con minori risultati, rispetto ad altre, a fruire delle leggi sul collocamento ob-

bligatorio. Ciò potrebbe creare situazioni arbitrarie o lesive di diritti acquisiti.

« Prescindendo dalla formulazione stessa dell'articolo nel quale la parte conclusiva ("fino alla saturazione almeno della metà dei posti") potrebbe ingenerare il dubbio su quale possa essere la durata effettiva della precedenza fissata all'inizio dell'articolo in un biennio, è facile infatti prevedere che l'applicazione di una norma del genere di fatto interromperebbe per due anni almeno il collocamento di alcune categorie protette e di conseguenza per gli invalidi appartenenti alle medesime categorie che avessero 53 anni al momento dell'entrata in vigore della norma, il limite massimo d'età per il collocamento, attualmente fissato a 55 anni, sarebbe in pratica abbassato di due anni.

« Ciò premesso la 1^a Commissione esprime parere favorevole all'approvazione della legge nel suo complesso, salve le riserve all'articolo 12 e la soppressione della norma sulla precedenza così com'è formulata nell'articolo 15 ».

Conseguentemente la Commissione lavoro ha ritenuto di proporre, insieme ad altri emendamenti di carattere formale al testo approvato dalla Camera, due emendamenti sostitutivi degli articoli 12 e 15. Su questi emendamenti è opportuno aggiungere che c'è stato concorde assenso da parte di tutte le associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi, compresa l'Associazione nazionale invalidi del lavoro.

Col nuovo articolo 12 la Commissione ha inteso evitare la sperequazione, lamentata dalle categorie e, come già riferito, evidenziata dal senatore Bartolomei, estensore del parere della 1^a Commissione, fra gli orfani di guerra, di servizio, civili e del lavoro e le vedove di questi beneficiari che vengono poste sullo stesso piano di collocabilità.

Col nuovo testo dell'articolo 15 si elimina il blocco sia pure temporaneo delle assunzioni degli invalidi di guerra e di servizio a vantaggio dei mutilati del lavoro, in aderenza a principi generali di legittimità affiorati durante la discussione in Commissione e lamentati dagli interessati che venivano a perdere diritti acquisiti e legittime aspettative nascenti da pratiche in corso per il collocamento e soprattutto, lo si ri-

pete, evidenziati dal parere della 1^a Commissione del Senato.

Per quanto doloroso e anche imbarazzante sia stato per la sensibilità della 10^a Commissione del Senato il discutere di bisogni che si scontrano con altri bisogni, essa ha ritenuto, del resto su conforme parere di tutte indistintamente le categorie interessate, di rispettare diritti già sanciti per legge, di mantenere nei limiti oggettivi perseguiti dalla legge il proprio deliberato, di non aderire al principio che un doveroso aiuto ai mutilati del lavoro si ponga a carico di altri mutilati anzichè a carico dello Stato o della

collettività, e ha approvato la legge nella sua formulazione con particolare riguardo agli articoli 12 e 15 che sono stati più sopra illustrati.

Per l'illustrazione degli altri articoli della legge il relatore rimanda alle considerazioni contenute nella relazione del disegno di legge alla Camera, che il relatore condivide.

Con queste considerazioni la 10^a Commissione propone l'approvazione del testo modificato, che sottopone al benevolo esame dell'Assemblea.

VALSECCHI Pasquale, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di età, abbiano subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

La predetta misura di riduzione della capacità lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private.

Sono considerati orfani dei caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano caduti sul lavoro.

Art. 2.

Nell'ordine delle preferenze, a parità di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate, degli Enti soggetti a vigilanza governativa e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Art. 1.

Identico.

Identico.

Sono considerati orfani di caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Art. 2.

Nell'ordine delle preferenze, a parità di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali — comprese quelle autonome —, regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato — comprese quelle autonome — sono obbligate ad occupare senza concorso mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo delle carriere del personale esecutivo, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le Amministrazioni dello Stato sono anche obbligate ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90. È tuttavia richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e nella seconda categoria

Le Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e le Aziende municipalizzate, gli Enti soggetti a vigilanza governativa e gli Enti pubblici in genere sono obbligati ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo e assimilate, nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario e assimilate, e nella misura del 5 per cento del contingente operaio, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato — comprese quelle autonome —, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, e gli Enti pubblici in genere sono tenuti ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo e assimilate, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario e assimilate, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente sono anche tenute ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90. È tuttavia richiesto l'accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti alla assunzione nella prima e nella seconda categoria.

Soppresso.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 4.

Possono essere conteggiati nella percentuale dell'assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro, con minorazione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di età o la cui capacità lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1.

Art. 5.

Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonché presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

Art. 6.

I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio:

1) attestato dell'INAIL circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

2) i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani e vedove dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonché presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

3) una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Gli orfani dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro:

- 1) un certificato di nascita legalizzato;
- 2) una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro.

Art. 7.

L'invalido o la pubblica amministrazione che lo occupa possono chiedere una visita di controllo da parte di un Collegio medico per accertare le condizioni dell'invalidità in rapporto con la disposizione dell'articolo 6, n. 3.

Se si tratti di assunzioni presso Amministrazioni dello Stato il Collegio medico è nominato dai rispettivi Ministri.

Se si tratti di assunzioni presso le altre Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici di cui all'articolo 3 il collegio è nominato dalla Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi.

Il Collegio è formato da un sanitario designato dall'Amministrazione dello Stato, da uno designato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dal presidente nominato dal Ministro.

Se si tratti di assunzioni presso Enti locali il Collegio medico sarà nominato dal prefetto.

Art. 8.

Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro:

- 1) un certificato di nascita legalizzato;
- 2) una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorità ed enti a sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Art. 9.

Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato, avuto riguardo alla disoccupazione invalida nelle rispettive province, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, numero 1222, costituite presso gli uffici provinciali del lavoro.

Le Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite delle predette Commissioni.

Art. 10.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca alle assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti contemplati nella presente legge non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato, nel provvedimento stesso, che il medesimo è stato emanato tenendosi conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi del lavoro con la presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorità ed enti a sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro e agli orfani e vedove di caduti sul lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

I provvedimenti di assunzione e i bandi di concorso non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia su istanza dei singoli interessati iscritti come disoccupati presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sia su istanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Può adirsi tanto la via amministrativa, quanto la via giudiziaria anche in caso di diniego di assunzione o, comunque, di mancata assunzione.

Art. 11.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

- a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;
- b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Art. 12.

In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonchè le imprese private di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani di caduti sul lavoro.

Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti sul lavoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

I provvedimenti di assunzione e i bandi di concorso non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia su istanza dei singoli interessati iscritti come disoccupati presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sia su istanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Può adirsi tanto la via amministrativa, quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione o, comunque, di mancata assunzione.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonchè le imprese private di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani e vedove di caduti sul lavoro.

Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani e delle vedove di guerra, salve restando le aliquote di riserva e le percentuali previste dalla legge 15 novembre 1965, n. 1288, sono estese, in quanto applicabili, agli orfani e alle vedove dei caduti sul lavoro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato, delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro.

Art. 13.

Agli invalidi del lavoro e agli orfani di caduti sul lavoro occupati a norma della presente legge dovrà essere applicato un trattamento economico giuridico e normativo non inferiore a quello praticato ai lavoratori validi esplicanti le medesime mansioni.

Essi possono essere licenziati quando il Collegio medico previsto dall'articolo 7 della presente legge accerti, a loro richiesta o a richiesta delle Amministrazioni o Aziende che li occupano, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento dell'invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

Art. 14.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge le assunzioni senza concorso di personale avente diritto al collocamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Art. 13.

Agli invalidi del lavoro, agli orfani e alle vedove di caduti sul lavoro occupati a norma della presente legge dovrà essere applicato un trattamento economico giuridico e normativo non inferiore a quello praticato ai lavoratori validi esplicanti le medesime mansioni.

Identico.

Art. 14.

Identico.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Nelle nuove assunzioni, per chiamata diretta a norma delle leggi vigenti, che saranno disposte a copertura dei posti even-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

obbligatorio presso le Amministrazioni, Enti e Aziende di cui all'articolo 3, dovranno avvenire, in relazione alla disponibilità di posti, dando la precedenza anzitutto alle categorie di aventi diritto, a favore delle quali non sia stata operata alcuna assunzione e, quindi, gradualmente a favore delle categorie, che risultino aver ricoperto una minore percentuale dei posti ad esse riservati a norma delle vigenti disposizioni, fino alla saturazione, almeno, della metà dei posti spettanti a ciascuna categoria.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

tualmente vacanti dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui al precedente articolo 3 sono tenute ad assumere elementi appartenenti alle varie categorie protette in misura proporzionale alle rispettive percentuali stabilite dalle leggi 3 giugno 1950, numero 375, e successive modificazioni, 24 febbraio 1953, n. 142, 13 marzo 1958, n. 308, 5 ottobre 1962, n. 1539, 15 novembre 1965, n. 1288, e dalla presente legge. Qualora i posti riservati a una o più categorie protette risultino tutti coperti ovvero le Opere e le Associazioni rappresentanti le categorie stesse comunicchino alle citate Amministrazioni, Aziende ed Enti la indisponibilità di elementi disposti ad occupare gli anzidetti posti, questi dovranno essere assegnati agli appartenenti alle altre categorie, con precedenza agli invalidi del lavoro, sempre nel rispetto delle percentuali stabilite dalle leggi sopra citate.

Art. 16.

Identico.